

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, assistenza agli studi medici, e riconsegna referti, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali, per la durata di n. 36 mesi. CIG: 9058953481.

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA
- ART. 2 – FABBISOGNO PRESUNTO
- ART. 3 - SEDE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5 - LOCALI E ATTREZZATURE
- ART. 6 – SOPRALLUOGO
- ART. 7 - PERSONALE
- ART. 8 - PERIODO DI PROVA
- ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA
- ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
- ART. 11 - PENALI
- ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 14 - PAGAMENTI
- ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 17 – FORO COMPETENTE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi, da effettuarsi presso i locali del Valmontone Hospital Spa, riconducibili:

- alle attività di prenotazione espletate con modalità telefonica "Call Center";
- alle attività di accettazione con relativa fatturazione;
- alle attività di assistenza studi medici, con trascrizione su dettatura dei referti ecografici, con consegna immediata;
- alla consegna dei referti in postazione.

Il servizio comprende la totalità ed universalità delle operazioni e delle attività necessarie ed opportune, nessuna esclusa, per la gestione dei servizi sopra detti.

L'importo complessivo presunto a base d'appalto ammonta ad **€ 3.520.000,00 I.V.A. esclusa**, riferito alla durata triennale del contratto.

Ai fini della decorrenza dei servizi, si farà riferimento alla data che sarà indicata nel contratto.

Il servizio appaltato potrà essere sospeso o ridotto o revocato:

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

- ✓ in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara;
- ✓ per qualsiasi altra sopravvenuta ed oggettiva esigenza.

In tali casi, previa informazione ai sensi del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), l'offerente o l'affidatario non potrà sollevare pretese di alcuna natura.

ART. 2 – FABBISOGNO PRESUNTO

La quantificazione dei fabbisogni riportati negli atti di gara, è meramente indicativa delle stime effettuate dalla stazione appaltante nel corso dell'ultima annualità ed ammonta a circa n. 200.000 prestazioni annue.

Le variazioni dei quantitativi riportati, determinate da disposizioni societarie e/o regionali tali da incidere sull'articolazione o sul volume di attività e prestazioni sanitarie nei limiti del +/- 20%, non comporteranno, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, modificazioni contrattuali.

Oltre tali limite si procederà ai sensi di legge.

ART. 3 - SEDE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'aggiudicataria si impegna a gestire i servizi di cui all'art. 1, presso la sede del "Valmontone Hospital" tenuto conto delle fasce orarie e delle tipologie di sportello specificate, da considerare come vincoli minimi da soddisfare.

Le eventuali modifiche sostanziali alla pianificazione concordata per la copertura degli sportelli, comportanti modifiche sul numero delle postazioni con aumento delle ore necessarie a soddisfarle, dovranno essere concordate ed effettuate entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Ove dette modifiche non possano essere soddisfatte nel predetto termine, si deve fornire adeguata motivazione scritta e concordare con il Direttore del Valmontone Hospital S.p.A. una soluzione alternativa momentanea, tale da non generare disservizio.

La copertura oraria e il numero delle postazioni/numero ore sono riportate nel successivo art. 4 e rappresentano l'attuale esigenza del Valmontone Hospital S.p.A. e potranno essere modificate nel corso della validità contrattuale, anche rispetto alla ubicazione sul territorio, senza che l'aggiudicatario possa opporre eventuali eccezioni.

L'orario di erogazione del servizio potrà variare anche in base a nuove e sopravvenute esigenze.

E' prevista la possibilità del **lavoro domiciliare dei soli addetti al call center e nei limiti del 50% del personale adibito a tale attività.**

Il lavoratore domiciliare dovrà essere dotato dall'appaltatore di tutti gli strumenti e attrezzature necessari ad eseguire a regola d'arte il lavoro "a distanza".

Quanto all'attività di call center si precisa che non vi è flusso telefonico in entrata, ma solo in uscita.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del contratto verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'operatore economico aggiudicatario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Monte ore minimo del servizio: il monte-ore del servizio - esclusa la figura del coordinatore delle attività - ammonta a **1.320,00 ore settimanali.**

In relazione alla figura del coordinatore, non è previsto un monte orario minimo, essendo tale scelta demandata alle specifiche modalità organizzative di ciascun concorrente.

Il monte ore complessivo del servizio (h/1.320) viene, a puro titolo indicativo, ripartito come segue:

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

ATTIVITA'	ORE SETTIMANALI
Attività di prenotazione Call center	324
Attività di accettazione	436
Attività di assistenza studi medici, dattiloscrittura e consegna referti immediati.	522
Consegna dei referti in postazione	38
TOTALE	1.320

Per l'espletamento del servizio è previsto l'impiego di n. 41 unità di personale, più un coordinatore del servizio, secondo la tabella sotto riportata che riveste carattere puramente indicativo.

Ai fini del riassorbimento del personale, si precisa che la descrizione del CCNL attualmente applicato, delle qualifiche e del monte-ore settimanale di ciascun lavoratore sono indicati nell'Allegato n. 4.

ATTUALI MANSIONI	NUMERO ADDETTI
Coordinatore	1
Addetti al call center	9
Addetti all'Accettazione	12
Addetti agli studi medici	19
Addetto riconsegna referti	1

L'articolazione oraria del servizio che l'appaltatore deve garantire è la seguente:

Dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 21,00.

Gli orari indicativi sono i seguenti:

- orario accettazione: 7.20-20.40 da lunedì a sabato;
- orario call center: 8.00 -15.00 da lunedì a sabato;
- orario consegna referti: 8.00-14.30 da lunedì a venerdì e 8.00-13.30 il sabato.

Tutti i locali in cui verrà eseguito il servizio e le dotazioni presenti (numero postazioni, pc, stampanti, lettori, sistemi elimina code), potranno essere accuratamente visionati in sede di sopralluogo.

Per le attività oggetto del presente appalto sono previste le seguenti postazioni:

- attività di call center: n. 6 postazioni;
- attività di accettazione: n. 6 postazioni;
- attività riconsegna referti: n. 1 postazione.

La Ditta aggiudicataria, come anticipato, dovrà individuare un Coordinatore di tutti i servizi oggetto di gara che assicurerà operativamente la qualità del servizio erogato attraverso la validazione dello stesso, individuerà eventuali criticità e collaborerà con il Direttore dell'Esecuzione all'individuazione dei possibili aspetti di ottimizzazione del servizio stesso, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati.

La stazione appaltante sarà esonerata delle responsabilità civili, amministrative e penali derivanti, per quanto di competenza della società aggiudicataria, dalla gestione ed esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara, compresa la responsabilità contabile (banconote false, ammanco) e da eventuali danni che gli operatori della società dovessero causare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

cosa.

In caso di errori ripetuti, ritenuti gravi, nell'esecuzione dell'attività appaltata, con conseguenze sulla funzionalità ed affidabilità del servizio e/o sugli utenti, l'aggiudicatario dovrà porre in essere ogni utile misura atta a risolvere le problematiche.

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- ✓ mantenere, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- ✓ osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo i dettami della legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire;
- ✓ garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti;
- ✓ attenersi alle direttive impartite per quanto concerne le modalità operative specifiche del servizio anche attraverso incontri formativi e informativi ritenuti necessari.

Resta fermo che la formazione degli operatori sull'applicativo in uso è di pertinenza dell'aggiudicatario e che, al termine del percorso formativo, al fine di assicurare l'operatività degli sportelli e del servizio Call Center con personale adeguatamente formato, lo stesso deve seguire la validazione finale.

In caso di assenza, malattia, ferie, infortunio del lavoratore o per qualsiasi motivo che comunque comporti l'assenza dell'operatore, l'aggiudicatario dovrà provvedere di norma a sostituire l'operatore assente senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società nel rispetto della pianificazione concordata.

ART. 5 - LOCALI E ATTREZZATURE

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, la stazione appaltante, per il periodo di vigenza del contratto, derivante dall'aggiudicazione della presente procedura di gara, metterà a disposizione dell'aggiudicatario gli spazi, gli arredi, le attrezzature ivi comprese quelle informatiche, il software, e quant'altro attualmente in uso già adibito allo scopo, necessario al buon funzionamento del servizio secondo quanto stabilito dagli standard societari.

La ditta aggiudicataria, dalla presa in consegna delle attrezzature di cui sopra, che dovrà risultare da apposito verbale tra le parti, fino al termine dell'appalto, dovrà assicurare la manutenzione delle attrezzature consegnate e provvedere, a propria cura e spese, alla immediata sostituzione delle attrezzature danneggiate dal non corretto uso da parte del lavoratore.

Tutte le attrezzature approntate, all'interno dei locali di cui sopra, dovranno essere consegnate al termine dell'appalto alla Società affidataria in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

La tipologia e la quantità delle attrezzature da mantenere e la valorizzazione indicativa dei citati servizi rispetto alla base d'asta, potranno essere verificati e stimati direttamente dall'operatore economico concorrente in sede di sopralluogo obbligatorio di cui all'art. 6.

ART. 6 – SOPRALLUOGO

Ciascun operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà richiedere un sopralluogo presso la struttura con le modalità indicate dal Disciplinare di gara.

Si ribadisce che il sopralluogo è obbligatorio ai fini della ammissibilità dell'offerta.

ART. 7 – PERSONALE

L'impresa aggiudicataria è tenuta a osservare tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro così come stabilito nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii..

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta subentrante, assicurerà, nei modi e alle condizioni previsti dalle leggi vigenti e dal Disciplinare di gara, **l'assorbimento del personale attualmente impiegato**.

Quanto alle modalità di assorbimento dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio, si rimanda al contenuto:

- dell'art. 3.3 del Disciplinare di gara;
- dell'Allegato n. 4.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

L'attività prestata dall'aggiudicataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato non potrà essere sospesa e ciò anche nel caso di scioperi o ferie o di ritardo nei pagamenti.

L'impresa aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare nel servizio appaltato personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

In ogni caso il personale utilizzato dovrà essere in possesso di una professionalità acquisita anche nel settore di attività oggetto del presente appalto.

Data la particolarità del servizio si richiede che tutti gli operatori oltre che ricevere la normale formazione specifica relativa all'uso del software e dell'hardware necessario per l'erogazione del servizio stesso, ricevano a cura dell'aggiudicatario anche formazione specifica in materia di privacy, cortesia e relazionalità con l'utenza.

Periodicamente l'aggiudicatario effettuerà delle verifiche su eventuali lacune formative o informative in modo da organizzare sessioni di formazione a proprie spese.

Lo stesso deve documentare e mantenere registrazione del percorso formativo di ciascun addetto e dell'adeguatezza del livello raggiunto.

Si chiede che la politica di relazione con il personale sia tesa allo sviluppo professionale del personale stesso e alla minimizzazione del turn-over.

Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La ditta dovrà garantire un sistema di rilevazione presenze del proprio personale che dovrà essere sempre identificabile dal tesserino personale di riconoscimento esposto indicante le generalità del dipendente, la fotografia e la denominazione della ditta medesima.

ART. 8 - PERIODO DI PROVA

L'aggiudicataria dovrà effettuare per due mesi un periodo di prova.

Trascorsi due mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà superato se non sarà intervenuta comunicazione da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante comunicherà alla Ditta, a mezzo pec, l'eventuale esito negativo della prova e le relative motivazioni.

In tal caso, la stazione appaltante si riserva di adottare ogni opportuno provvedimento ferma restando la facoltà di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla Ditta che avrà presentato, in sede di gara, la seconda migliore offerta.

In caso di esito negativo, nulla sarà dovuto alla Ditta, eccezione fatta per i pagamenti dei servizi riconosciuti regolari effettuati durante il periodo di prova.

In tale circostanza sarà obbligo della Ditta garantire la continuità al servizio per il tempo necessario

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

a consentire la sua sostituzione.

ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali. La Società è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicataria nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a rispondere la stazione appaltante, che fin d'ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

L'aggiudicataria è tenuta al rimborso di eventuali sanzioni comminate alla stazione appaltante a seguito di errate imputazioni di dati immessi in procedura dagli operatori, che abbiano successivamente generato errori nei flussi informativi obbligatori. La ditta si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto di appalto dovrà stipulare le seguenti polizze:

a) **Polizza di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O)** a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:

- Massimale Sezione RCT Euro 2.000.000,00 per sinistro con il limite di:

Euro 2.000.000,00 per danni a persone;

Euro 2.000.000,00 per danni a cose;

- Massimale Sezione RCO Euro 2.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 500.000,00 per dipendente infortunato.

- Durata: pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale.

Tra le altre condizioni, la polizza dovrà prevedere:

1) l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL";

2) la facoltà per il Valmontone Hospital di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro all'Assicurazione, qualora fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato.

b) **Polizza RC Professionale** volta a garantire l'Aggiudicatario di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, incluso il committente dell'attività, in conseguenza di un "Atto Illecito Professionale" commesso nell'esercizio dell'attività indicata nella descrizione del rischio assicurato.

- Massimale Euro 2.000.000 per sinistro e per anno;

- Durata: pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale.

Le coperture assicurative sopra richieste potranno essere previste quali sezioni di un unico contratto o con la stipula di due contratti separati.

I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell'operatore economico aggiudicatario qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi. Copia delle

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

sudette polizze dovrà essere depositata presso la stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio.

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra l'aggiudicatario si impegna:

- 1) a dare immediato avviso scritto alla stazione appaltante, a mezzo pec, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/i contratto/i presentato/i in sede di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
- 2) consegnare il documento comprovante l'avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze previste dalla polizza stessa.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente alla stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva, in tali ipotesi, l'applicazione delle penali, di cui al successivo art. 11, e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La Società sarà tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'aggiudicatario.

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi alla stazione appaltante, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione della stazione appaltante.

L'Appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla società a:

- ✓ garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- ✓ non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla stazione appaltante;
- ✓ non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- ✓ garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. ed ii., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati contenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art.20 della Legge medesima;
- ✓ attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs.n.196/03, per come integrato dal Regolamento UE 2016/679, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante; l'aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

ART. 11 - PENALI

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato e/o da regolamenti, la Società si riserva di applicare le seguenti penalità:

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

a) Mancato o ritardato avvio del servizio

In caso di mancato avvio del servizio, o di avvio parziale, entro il termine definito contrattualmente, l'aggiudicataria sarà obbligata a versare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad importo compreso nella fascia indicata dall'art. 113-bis, comma 4 del Codice (D. Lgs. n. 50/2016), a seconda della gravità dell'inadempimento.

Tale penale non sarà dovuta qualora la stazione appaltante riconosca che il mancato avvio entro il termine stabilito sia dipeso da situazioni di forza maggiore o comunque non imputabili a responsabilità dell'aggiudicataria.

b) Mancata sostituzione del personale

In caso di mancata sostituzione del personale (non concordata con il Direttore dell'Esecuzione della stazione appaltante), l'aggiudicataria sarà obbligata a pagare, per ogni giorno di ritardo e per ciascun operatore, una penale pari ad importo compreso nella fascia indicata dall'art. 113-bis, comma 4 del Codice (D. Lgs. n. 50/2016), a seconda della gravità dell'inadempimento.

c) Inadempienze

Qualora, sulla base di quanto riportato nel presente capitolato, e nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario, vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi e degli standard garantiti, la stazione appaltante potrà contestare per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato, e fissare un termine non superiore a cinque giorni lavorativi entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento.

La stazione appaltante si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di procedere all'applicazione di penali commisurate al danno procurato nell'importo compreso nella fascia indicata dall'art. 113-bis, comma 4 del Codice (D. Lgs. n. 50/2016), a seconda della gravità dell'inadempimento e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto, con i presupposti e le modalità previste dal Codice (D. Lgs. n. 50/2016).

d) Rimborso di eventuali sanzioni, se riferite ad una errata imputazione dei dati immessi in procedura dagli operatori della aggiudicataria della presente gara, che si riterranno a carico della stessa.

e) Rimborso di eventuali sanzioni comminate alla stazione appaltante a seguito di errate imputazioni di dati immessi in procedura dagli operatori, che abbiano successivamente generato errori nei flussi informativi dovuti per legge.

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico dell'aggiudicataria sarà alla stessa direttamente addebitato mediante deduzione dai suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.

L'importo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore netto del contratto.

La stazione appaltante, in ogni caso, si riserva, dopo la terza contestazione formale nei confronti dell'aggiudicataria, per le ipotesi sopra enunciate, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che la stazione appaltante intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato alla Società il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Trovano inoltre applicazione, per quanto non espressamente previsto, tutte le disposizioni della normativa di settore a disciplina della fase esecutiva dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e del Codice Civile.

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante potrà chiedere la risoluzione del contratto, quando l'appaltatore avrà violato in maniera grave e ripetuta gli obblighi derivanti dal contratto stesso. In ogni caso l'appaltatore inadempiente sarà obbligato al risarcimento del danno arrecato.

Il contratto si risolverà "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità, in caso di:

- a) frode;
- b) perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
- c) mancata reintegrazione del deposito cauzionale nonché delle polizze assicurative;
- d) cessione del contratto, salvo il caso di cessione del ramo d'azienda o di fusione o scissione e fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 2558 del cod. civ., cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) sub-appalto del servizio senza il preventivo consenso della stazione appaltante;
- e) grave inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- f) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme del presente capitolato, tali da essere valutate dalla stazione appaltante, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- g) mancato rispetto, in corso di esecuzione del contratto, del progetto di assorbimento del personale presentato in sede di offerta.

Con la risoluzione del contratto sorgerà nella stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del soggetto inadempiente, anche mediante scorrimento della graduatoria.

L'affidamento a terzi sarà notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

A questi saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove incapiente, è fatta salva la possibilità di agire per i maggiori danni. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere l'appaltatore a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e le previsioni di cui al Codice civile in tema di inadempimento contrattuale e risoluzione per inadempimento.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

ART. 14 - PAGAMENTI

L'aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

A cadenza mensile, la stazione appaltante previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC (documento unico regolarità contributiva) provvede ad eseguire la liquidazione ed il pagamento delle competenze a favore dell'aggiudicatario previo ricevimento della relativa fattura.

Qualora, dall'esito dell'accertamento, l'aggiudicatario non dovesse risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse adempiere entro il predetto termine, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed immutabile per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la relativa durata, del risarcimento del danno derivante da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dei maggiori oneri conseguenti che la stazione appaltante avesse eventualmente sostenuto per fatto dell'appaltatore o per inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi derivanti. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, nel termine che sarà comunicato dalla Stazione appaltante. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza del contratto e risolta ogni eventuale contestazione o pendenza.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le specifiche attività contrattuali, sarà competente esclusivamente il Foro di Velletri.

Valmontone Hospital S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Gianfranco Trionfera